



**Partito Socialista Riformista**  
*Sammarinese*

## **PROGETTO DI LEGGE**

### **“Disposizioni per la liberalizzazione dell’esercizio di attività di commercio al dettaglio aperto al pubblico”**

#### **Articolo 1**

L’articolo 7 della Legge 26 luglio 2010 n. 130 è così sostituito:

#### **Art. 7**

*(Dei titolari di licenza per l’esercizio del commercio al dettaglio in esercizio aperto al pubblico)*

1. Possono essere titolari di licenza per l’esercizio del commercio al dettaglio in esercizio aperto al pubblico le persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino oppure le persone giuridiche regolarmente riconosciute ai sensi delle apposite leggi sammarinesi in materia.

2. Per le persone giuridiche titolari di licenza commerciale di cui al precedente comma, è requisito indispensabile che le quote sociali oppure le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale siano possedute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino. In deroga a tale disposizione, le quote sociali oppure le azioni rappresentanti la maggioranza del capitale sociale possono essere possedute:

- a) da persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino a condizione che le persone giuridiche titolari di licenza commerciale di cui al comma 1 abbiano un Capitale Sociale non inferiore ad Euro 100.000,00=;
- b) da persone giuridiche commerciali le cui quote o azioni sono detenute da persone fisiche residenti nel territorio della Repubblica di San Marino;
- c) previo nulla osta del Congresso di Stato, da società consortili giuridicamente costituite nel territorio della Repubblica di San Marino ai sensi della normativa sammarinese che regola il settore.

3. In deroga a quanto sopra, tenuto conto della disposizione di cui al successivo comma 4, è consentita la costituzione di società a responsabilità limitata o di società per azioni in cui possono detenere quote di maggioranza fino alla totalità del capitale sociale: a) persone fisiche non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino; b) persone giuridiche di diritto sammarinese aventi carattere diverso da quelle di cui al superiore comma 2 punto a); c) persone giuridiche non di diritto sammarinese. Tali quote sociali o azioni non possono essere rappresentate tramite mandato fiduciario sia nelle società stesse che in quelle controllanti.



**Partito Socialista Riformista**  
*Sammarinese*

4. Il rilascio della licenza di esercizio per le attività di cui al superiore comma 3 è soggetta ad autorizzazione da parte del Comitato d'Esame così come previsto al successivo articolo 21.